

CONSAP ON LINE ---- CONSAP ON LINE -----CONSAP ON LINE

Prot. n. 333-G/C.D.I/N.25/02

Roma, 23 ottobre 2002

Oggetto: Attribuzione benefici per infermità dipendenti da causa di servizio
Legge 15.7.1950 n° 539.

INDIRIZZI OMESSI

A seguito delle circolari prot. n° 333~G/9813.C.Bis.40 datate 11/08/94, 20/10/94 e 31/5/95 (allegati 1, 2 e 3) aventi ad oggetto l'attribuzione dei benefici per infermità dipendente da causa di servizio previsti dalla I. 539/50 si rappresenta che nel corso del tempo il Consiglio di Stato ha modificato, fornendo ulteriori precisazioni, gli orientamenti già espressi con parere n. 742 del 17 maggio 1993 sulle modalità di applicazione dei benefici di cui trattasi con riferimento alla attribuzione d'ufficio, all'assoggettabilità del beneficio a prescrizione, alla base retributiva sulla quale determinare il medesimo.

In considerazione che le suddette precisazioni contrastavano con precedenti pareri del Consiglio di Stato si è ritenuto di interessare la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica per acquisire i necessari chiarimenti.

Pertanto, sulla base dei pareri suddetti e delle precisazioni acquisite si forniscono di seguito, per gli aspetti innovativi, le indicazioni per la corretta applicazione dei benefici per infermità dipendente da causa di servizio sul trattamento economico in attività.

CONCESSIONE DEL BENEFICIO D'UFFICIO

Il beneficio deve essere concesso d'ufficio l'eventuale domanda dell'interessato ha la funzione di attivare l'amministrazione in caso di inerzia e interrompere i termini prescrizionali di cui si tratterà successivamente. Pertanto gli uffici di ogni Questura, Istituto di Istruzione e Reparto (Ufficio dei Personale, Ufficio Matricola, Ufficio Pratiche Sanitarie, Ufficio Amministrativo Contabile, ecc), ognuno per le proprie competenze, dovranno attivarsi al fine di consentire la liquidazione del beneficio di che trattasi senza attendere l'eventuale istanza da parte dell'interessato. Al riguardo si rammenta che fino al 21 gennaio 2002, giorno precedente l'entrata in vigore del D.P.R. 461/2001, il presupposto per poter concedere lo scatto del 2,50% o dell'1,25% è l'esistenza del verbale della C.M.O. che riconosca la dipendenza da causa di servizio di una infermità ascrivibile ad una delle categorie previste dalla legge; e necessario quindi che agli Uffici Amministrativo Contabili pervenga per gli ulteriori adempimenti dovuti, il verbale della C.M.O. poiché dalla data di rilascio del medesimo decorre l'attribuzione del beneficio.

Gli uffici amministrativo contabili, contestualmente all'attivazione delle procedure che consentiranno la corresponsione del beneficio, dovranno comunicare al dipendente che è in corso il procedimento per il relativo adeguamento stipendiale.

TERMINI PRESCRIZIONALI

Il Consiglio di Stato si è più volte espresso rispetto all'applicazione dell' istituto della prescrizione in relazione al beneficio di che trattasi stabilendo quanto segue:

* la concedibilità d'ufficio non ha alcuna rilevanza sull'istituto della prescrizione;

- * l'eventuale domanda del personale interessato ha la funzione di costituire in mora l'amministrazione e di interrompere i termini prescrizionali;
- * il diritto al beneficio non -si prescrive ma le somme spettanti al personale interessato sono soggette, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, trattandosi di assegni fissi, a prescrizione quinquennale.

Pertanto qualora per un qualsiasi motivo non si proceda all'attribuzione del beneficio d'ufficio e l'interessato presenti la domanda oltre i cinque anni dal verbale della CMO la stessa dovrà essere presa in considerazione. E' necessario, quindi, procedere alla determinazione del beneficio sugli elementi stipendiali spettanti al momento del rilascio del predetto verbale e corrispondere gli arretrati relativi al quinquennio precedente la data dell'istanza intendendosi prescritti gli importi dal giorno antecedente il predetto quinquennio fino alla data del verbale della CMO.

Al riguardo è necessario precisare che ogni domanda presentata dal dipendente interrompe i termini prescrizionali e che per la individuazione dei periodi soggetti a prescrizione si dovrà procedere all'esame della posizione individuale che non dovrà essere analizzata esclusivamente alla luce della ultima istanza ma tenendo presenti le eventuali istanze reiterate nel tempo

REVISIONE DELLE POSIZIONI PREGRESSE:

- a) Personale che ha presentato domanda di attribuzione del beneficio.

Il mutato orientamento del Consiglio di Stato rende, quindi, necessario il riesame delle posizioni di tutto il personale a cui è stato negato il beneficio per aver presentato la domanda cinque anni dopo il rilascio del verbale della CMO. Gli uffici amministrativo contabili dovranno procedere al suddetto riesame ed alla relativa segnalazione al CENAPS che è stato attivato al fine di modificare le attuali procedure in quanto si rende indispensabile l'acquisizione della data di presentazione della domanda.

- b) Personale che non ha presentato la domanda di attribuzione del beneficio.

In considerazione che il beneficio deve essere concesso d'ufficio anche per i periodi progressi si rende necessaria una ricognizione del personale che dal 1 gennaio 1987 abbia avuto una malattia riconosciuta dalla Commissione Medica Ospedaliera come dipendente da causa di servizio ovvero il decreto di equo indennizzo secondo i criteri già stabiliti nella circolare prot. 333G/9813.C.Bis 40 del 31.05.1995. Gli uffici competenti dovranno verificare i presupposti (emanazione del verbale in attività di servizio, ascrivibilità della malattia ad una delle prime otto categorie inserite nella Tabella A allegata al D.P.R. 30/12/81 n' 834 e successive modificazioni, non aver beneficiato in precedenza dell'attribuzione prevista dalla legge 539/50, ovvero aver beneficiato dell'anticipo di un solo anno ovvero dello scatto pari all' 1,25%), e procedere alle relative segnalazione al centro elettronico secondo le modalità che il medesimo dovrà fornire e tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- se la data del verbale del CMO è ricompresa nel periodo che va dal 24 ottobre 1997 (5 anni prima della presente circolare) ad oggi l'interessato avrà diritto alla corresponsione del beneficio dalla data del processo verbale;
- se la data del provvedimento che dà diritto al beneficio è antecedente al 24 ottobre 1997 il medesimo dovrà essere determinato sugli elementi retributivi spettanti alla data del provvedimento mentre i relativi importi andranno corrisposti esclusivamente a decorrere dal 24 ottobre 1997.

- Nel caso in cui nei confronti dei dipendenti che abbiano prodotto istanza risulti che l'attribuzione del beneficio secondo i criteri su esposti per la concessione d'ufficio sia più favorevole il medesimo dovrà essere attribuito secondo quest'ultima modalità.

MODALITA' DI CALCOLO

Il Consiglio di Stato con parere n. 452 del 13 dicembre 1999 ha precisato che il beneficio di che trattasi deve essere calcolato anche sulla Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.). Conseguentemente si rende necessario rideterminare l'importo dello scatto attribuito a tutto il personale che ha usufruito del beneficio a partire dal 1 gennaio 1987. Tale operazione verrà effettuata direttamente dal CENAPS che dovrà provvedere a modificare le attuali procedure informatizzate e ad elaborare i relativi arretrati sulla base delle informazioni già acquisite.

Si ritiene utile, inoltre, richiamare di seguito alcuni criteri già adottati nell'applicazione del beneficio di che trattasi al fine di chiarire alcuni aspetti oggetto di reiterati quesiti:

- L'attribuzione sugli emolumenti stipendiali degli scatti previsti dalla legge 539/50 compete anche al personale che ha presentato l'istanza dopo la cessazione purchè il verbale della C.M.0. sia stato emanato in attività di servizio e tenendo presenti le limitazioni previste dalla prescrizione quinquennale. Resta inteso che qualora la data del verbale coincida con il primo giorno del collocamento in quiescenza, non si possono effettuare adeguamenti sul trattamento in attività;
- fino al 31 dicembre 1986 i criteri per l'attribuzione del beneficio rimangono quelli previsti dalla previgente normativa, a tal riguardo si richiama la circolare prot. 333-G/9813.C.Bis 40 dell'1 agosto 1994.

Come già accennato il CENAPS dovrà procedere all'adeguamento delle procedure informatiche e dovrà comunicare eventuali modifiche nelle modalità di segnalazione che si rendano necessarie al fine di dare attuazione alle novità introdotte e consentire agli uffici amministrativo contabili di operare i dovuti inserimenti.

Si comunica, infine, che il D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 pubblicato sulla G.U. del 7 gennaio 2002 con il quale è stato adottato il regolamento recante la semplificazione- dei procedimenti per il riconoscimento delle dipendenze delle infermità da causa di servizio, ha abolito l'art. 5 bis del Decreto Legge. n. 387/87 convertito dalla legge 472/87 ed ha limitato le competenze delle CC.MM.00. attribuendo il compito di stabilire la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte al Comitato per la verifica delle cause di servizio.

Pertanto a decorrere dal 22 gennaio 2002 il verbale della C.M.0. non può più costituire presupposto per dell'attribuzione dei benefici previsti dalla legge 539/50.

A tal proposito è stato predisposto apposito quesito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.

Pertanto i verbali rilasciati dalle CC.MM.OO. successivamente alla data suddetta non potranno, per il momento, essere presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del beneficio di che trattasi conseguentemente gli uffici amministrativo contabili dovranno sospendere le segnalazione riferite ai predetti verbali.

Sarà cura di questo ufficio fornire ulteriori indicazioni in merito non appena acquisito il parere richiesto.

CONSAP ON LINE ---- CONSAP ON LINE -----CONSAP ON LINE

IL DIRETTORE CENTRALE
CALVO